

sul modo di compilare la dichiarazione d'imposta per l'imposizione secondo il dispendio

IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Periodo fiscale 2015

In generale

Basi legali

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; art. 14);

Ordinanza del Consiglio federale del 15 marzo 1993 sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta.

Condizioni per l'imposizione secondo il dispendio

Gli **stranieri** assoggettati all'imposta federale diretta in ragione del domicilio¹ o della dimora² in Svizzera possono pagare un'imposta secondo il dispendio invece dell'imposta federale diretta ordinaria sul reddito complessivo, a condizione che:

- non esercitino alcuna attività lucrativa in Svizzera

e

- durante i dieci anni precedenti il loro arrivo, non abbiano esercitato in Svizzera alcuna attività lucrativa o non siano stati assoggettati all'imposta in seguito ad un rapporto di servizio di diritto pubblico.

Il medesimo diritto spetta ai cittadini svizzeri sino alla fine del periodo fiscale durante il quale è avvenuto il loro rientro in Svizzera.

Un'**attività lucrativa in Svizzera** esclude un'imposizione secondo il dispendio:

- se una persona esercita in Svizzera una qualsiasi professione principale o accessoria conseguendo, in Svizzera o all'estero, proventi; è il caso di scrittori, compositori, inventori e simili, nonché di attori, musicisti, registi, sportivi ecc., che si esibiscono personalmente in Svizzera a scopi lucrativi;
- se una persona è professionalmente attiva come impiegato o mandatario di una società con sede in Svizzera, anche quando tale attività si svolga, prevalentemente o esclusivamente, all'estero.

Oggetto dell'imposta secondo il dispendio

L'imposta è accertata sia in base al dispendio del contribuente sia in base a determinati fattori del reddito, se questi sono più elevati del dispendio. Nella dichiarazione devono essere indicati sia il dispendio (rubrica II) sia i determinati fattori del reddito (rubrica III ed ev. IV).

Spiegazioni

Rubrica II. Dispendio

Si considerano come **dispendio** le spese di mantenimento del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico (n. 1 della dichiarazione), ma almeno il dispendio minimo descritto nel n. 3 più sotto.

Numero 3

I dati richiesti in questa rubrica servono all'autorità fiscale per controllare le spese di mantenimento dichiarate nel numero 1 e per determinare l'importo da prendere in considerazione come **dispendio minimo**, vale a dire:

- a) per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria, un importo corrispondente al quintuplo della pigione annua o del valore locativo annuo della casa propria o dell'appartamento proprio;
- b) per gli altri contribuenti, un importo corrispondente al doppio del prezzo della pensione per il vitto e l'alloggio (compresi le bevande, il riscaldamento, il servizio ecc.).

Quale valore locativo della casa propria o dell'appartamento proprio (rubrica a lett. bb o cc), deve essere indicato l'importo che il contribuente dovrebbe pagare annualmente come pigione per un oggetto analogo, in un'ubicazione equivalente. Per le case unifamiliari, le abitazioni di proprietà per piani, le ville ecc., abitate dal loro proprietario, bisogna calcolare il valore locativo determinante ai fini dell'imposta federale diretta.

Rubriche III e IV.

Determinati fattori del reddito

Fattori del reddito determinanti

Il calcolo si fonda sui proventi dell'anno 2015 che il contribuente o le persone di cui egli ha la rappresentanza fiscale hanno conseguito dalle fonti menzionate nella dichiarazione.

Numero 4

I redditi da immobili devono essere dichiarati con il loro ammontare lordo, vale a dire senza alcuna deduzione per spese ed interessi passivi (una deduzione per spese è prevista al n. 11 a). Fanno parte del reddito lordo il valore locativo dei locali utilizzati dal contribuente negli immobili di sua proprietà, le pigioni e gli affitti ricevuti, compresi tutti i pagamenti dei locatari per spese accessorie, salvo le indennità per riscaldamento, acqua calda e pulizia.

Quale valore locativo delle case unifamiliari, delle abitazioni in proprietà per piani, delle ville ecc., deve essere dichiarato il medesimo ammontare del numero 3a lettera bb. Quanto alle case di vacanza e di fine settimana utilizzate dai loro proprietari, il valore locativo va determinato secondo i medesimi principi adottati per le case unifamiliari.

Numero 6

Alla dichiarazione deve essere allegato il modulo ufficiale «Elenco dei titoli» con una distinta dettagliata dei **redditi di capitali mobili** che devono essere iscritti in questa rubrica.

L'Elenco dei titoli deve includere tutti i redditi da collocamenti di capitale (n. 6 lett. a e b della dichiarazione), anche se i relativi titoli sono depositati all'estero. Per contro, i redditi da titoli esteri che non sono garantiti da immobili situati in Svizzera o da pegno di titoli ipotecari svizzeri non entrano in considerazione, indipendentemente dal fatto che i titoli siano depositati in Svizzera o all'estero; questi redditi non devono essere quindi indicati nell'Elenco dei titoli, sebbene questo modulo lo prescriva, a meno che non si tratti di redditi menzionati nel numero 9 o 14 della dichiarazione.

La colonna «Valore fiscale» dell'Elenco dei titoli può essere lasciata in bianco, se tale valore non è necessario ai fini dell'imposta cantonale.

Quali redditi di capitali mobili si devono considerare tutti gli interessi e le quote d'utile versati, girati, accreditati, computati o attribuiti in altro modo, provenienti dai titoli e dagli averi in questione.

Diritto al computo: Le persone assoggettate all'imposta secondo il dispendio hanno diritto a farsi computare sulle imposte cantonali e comunali da esse dovute l'imposta preventiva che è stata loro ritenuta alla fonte in Svizzera e a farsi rimborsare l'eventuale eccedenza. Questo diritto si estende unicamente agli importi d'imposta preventiva maturati nel periodo in cui il contribuente era illimitatamente imponible in Svizzera. Il diritto è fatto valere mediante la presentazione dell'Elenco dei titoli.

Una persona assoggettata all'imposta federale diretta secondo il dispendio, ma non ancora illimitatamente assoggettata alle imposte cantonali e comunali, ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva sino a concorrenza dell'imposta federale diretta dovuta; il diritto al rimborso si estende unicamente agli importi d'imposta preventiva maturati durante il periodo del suo assoggettamento (diritto limitato al rimborso, giusta l'art. 51 cpv. 2 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale su l'imposta preventiva).

¹ Chiunque prende domicilio in Svizzera è assoggettato dal primo giorno all'imposta.

² Dimoranti senza attività lucrativa e domicilio in Svizzera sono assoggettati all'imposta se vi risiedono durante più di 90 giorni; l'assoggettamento decorre dal primo giorno di dimora (restano salve le disposizioni contrarie alle convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera).

Dimoranti che risiedono però in Svizzera al solo scopo di seguire i corsi d'un istituto di istruzione o per ragioni di salute in uno stabilimento di cura non sono soggetti all'imposta, a condizione che abbiano un domicilio all'estero e vi paghino le imposte ordinarie.

Numero 8

In questa rubrica devono essere dichiarati tutti gli assegni di riposo, le rendite e le pensioni versati da un debitore domiciliato in Svizzera, comprese le rendite dell'assicurazione militare federale che cominciano a decorrere dal 1.1.94, nonché gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o di separazione legale o di fatto per sé e per i figli sotto la sua autorità parentale.

Di regola, gli assegni di riposo, le rendite e le pensioni imponibili sottostanno all'imposta federale diretta come segue:

– **Le rendite provenienti dalla previdenza professionale**, decorrenti prima del 1° gennaio 1987 ovvero decorrenti prima del 1° gennaio 2002 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 31 dicembre 1986 sono imponibili come segue:

a) **nella misura del 60%**, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa dell'assoggettato sono state fornite esclusivamente dal contribuente stesso;

b) **nella misura dell'80%**, se le prestazioni su cui poggia la pretesa dell'assoggettato sono state fornite solo in parte dal contribuente stesso, ma almeno in ragione del 20%;

c) **al 100%** negli altri casi.

– **Redditi da rendite vitalizie e vitalizi** sono imponibili nella misura del 40%.

– **Tutte le altre rendite e pensioni nonché i redditi da diritti d'abitazione e usufrutti** sono imponibili nella misura del 100%.

Le prestazioni e i contributi dei congiunti e di terzi (qualora il contribuente abbia acquisito la pretesa per devoluzione d'eredità, legato o donazione) sono parificati a quelli del contribuente.

Numero 9

Devono essere dichiarati soltanto i proventi del periodo determinante per i quali, in virtù di una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera, è stata domandata o viene domandata l'esenzione dalle imposte estere o il loro rimborso. Il contribuente si prevale di una convenzione di doppia imposizione anche quando lo sgravio è concesso non in base ad un'istanza speciale corredata di un certificato ufficiale, ma (come accade sovente per i canoni, le pensioni e le rendite) con la semplice indicazione di un indirizzo svizzero al debitore straniero. Il contribuente è libero di rinunciare, per tutti i proventi da uno Stato a cui si applicherebbe una convenzione di doppia imposizione, ai vantaggi concessi dalla stessa, qualora voglia evitare che questi proventi vengano inclusi nel calcolo dell'imposta secondo il dispendio. Se successivamente desidera rinunciare ai vantaggi della convenzione di cui ha già fruito, egli deve pagare spontaneamente, a posteriori, l'imposta che non è stata riscossa all'estero. Il contribuente può beneficiare dei vantaggi della convenzione unicamente per i proventi maturati durante il periodo in cui era illimitatamente imponibile in Svizzera. Nei rapporti con la **Francia** va rilevato che un contribuente secondo il dispendio non è considerato residente in Svizzera e non può pertanto pretendere di fruire dei vantaggi della convenzione se è soggetto all'imposta su base forfettaria calcolata secondo il valore locativo della o delle abitazioni di cui dispone in Svizzera. Sono espressamente riservate le disposizioni del decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 1962 concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima

delle convenzioni concluse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni. Va osservato che le persone che pagano un'imposta secondo il dispendio, in luogo delle imposte ordinarie sul reddito riscosse dalla Confederazione, dai cantoni e dai comuni, non hanno diritto al computo globale – sulle imposte dovute in Svizzera – delle imposte estere trattenute definitivamente alla fonte; a certe condizioni esiste un'eccezione per le imposte americane, austriache, belghe, canadesi, germaniche, italiane e norvegesi (art. 4 del decreto del Consiglio federale, 22 agosto 1967 / 7 dicembre 1981, concernente il computo globale d'imposta).

I redditi da titoli e averi (n. 9a della dichiarazione) devono essere elencati in modo dettagliato nell'Elenco dei titoli: deve essere indicato l'ammontare netto ottenuto, più l'imposta estera alla fonte di cui si chiede il rimborso. La colonna «Valore fiscale» dell'Elenco dei titoli può essere lasciata in bianco, se tale valore non è necessario ai fini dell'imposta cantonale.

Numero 11a

Le spese di manutenzione, d'esercizio e d'amministrazione degli immobili comprendono le spese descritte qui di seguito.

– **Spese di manutenzione:** spese di riparazione e di rinnovazione, eccettuate quelle che aumentano il valore dell'immobile; contributi ai fondi di riparazione e di rinnovazione da parte delle comunioni di comproprietari di proprietà per piani; investimenti per il risparmio energetico o ai fini della protezione dell'ambiente possono essere parzialmente dedotti (l'autorità fiscale fornisce informazioni dettagliate in merito).

– **Spese d'esercizio:** qualora le spese siano a carico del proprietario, come quelle a titolo di depurazione delle acque, illuminazione stradale, imposte sugli immobili ecc., indennità al portinaio (se non sono già comprese nel rendiconto delle spese di riscaldamento e delle spese accessorie).

– **Premi d'assicurazione:** premi d'assicurazione contro l'incendio, i danni delle acque, la rottura di vetri, e di assicurazioni della responsabilità civile per l'immobile (gli immobili) ad eccezione dell'assicurazione economia domestica.

– **Spese d'amministrazione:** spese postali, telefono, annunci, esecuzioni, processi, indennità all'amministratore dell'immobile ecc. (soltanto le spese effettive, nessuna indennità per il lavoro del proprietario dell'immobile).

Nel caso di abitazioni unifamiliari o ville abitate dal proprietario, le spese per la manutenzione e la gestione di giardini, parchi, piscine, campi da tennis e simili, possono essere dedotte soltanto se il contribuente accetta un valore locativo più elevato, che sia in rapporto con l'aumento delle comodità risultanti da tali spese, e soltanto se, in caso di locazione il proprietario è disposto ad assumersene.

In linea di principio è possibile far valere le spese effettive o una deduzione forfettaria. La deduzione forfettaria ammonta al 10 per cento del reddito locativo lordo risp. del valore locativo se all'inizio del periodo fiscale l'età dell'edificio non supera i 10 anni, al 20 per cento se supera i 10 anni. Il contribuente che espone le spese effettive deve allegare la distinta dettagliata.

Numero 11b

Per costi dell'amministrazione di titoli ed averi si intendono le spese usuali di custodia e di amministrazione in depositi aperti (spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese le spese necessarie al conseguimento del reddito dei titoli, come le spese d'incasso e di affidavit. Sono inoltre deducibili le imposte alla fonte estere non rimborsabili, qualora non siano già state prese in considerazione nel numero 9.

Calcolo dell'imposta federale diretta secondo il dispendio

L'imposta secondo il dispendio, indipendentemente che sia accertata in base al dispendio o in base a determinati fattori del reddito, è calcolata secondo le stesse tariffe ordinarie dell'imposta sul reddito. Il reddito estero non soggetto all'imposta secondo il dispendio non è preso in considerazione per la determinazione dell'aliquota d'imposta, a meno che il contribuente non pretenda lo sgravio delle imposte americane, austriache, belghe, canadesi, germaniche, italiane o norvegesi.

Per il calcolo dell'imposta, si consulti la Tariffa per le persone fisiche (modulo 58c, edizione 2015/Post), che può essere ottenuta gratuitamente presso l'autorità fiscale.

Sanzioni penali in caso di contravvenzione

I contribuenti che intenzionalmente o per negligenza non danno seguito all'invito di presentare la dichiarazione o i documenti richiesti, risp. forniscono indicazioni inesatte o incomplete, possono essere puniti con una multa.

La sottrazione d'imposta constatata dopo che la tassazione è cresciuta in giudicato, è punita con una multa fino all'ammontare dell'imposta sottratta. Chiunque, facendo uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, inganna le autorità fiscali e inoltre punito con la detenzione o con la multa fino a 30 000 fr. (art. 174 segg. LIFD).